



Parte Speciale

Articolo 1 S: Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione

Articolo 2 S: Durata

Articolo 3 S: Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia

Articolo 4 S: Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa

Articolo 5 S: Dimensioni dei servizi

Articolo 6 S: Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 7 S: Ordini di Somministrazione

Articolo 8 S: Risorse impiegate nell'Appalto

Articolo 9 S: Subappalto

Articolo 10 S: Monitoraggio

Articolo 11 S: Verifica di conformità

Articolo 12 S: Penali

Articolo 13 S: Corrispettivo

Articolo 14 S: Fatturazione e pagamento

Articolo 15 S: Condizione particolare di risoluzione

Articolo 16 S: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 17 S: Forza Maggiore

Parte Generale

Articolo 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici

Articolo 2 G: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 3 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze contributive e retributive

Articolo 4 G: Obblighi di riservatezza

Articolo 5 G: Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 6 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 7 G: Proprietà dei prodotti, ove applicabile

Articolo 8 G: Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa

Articolo 9 G: Oneri fiscali e spese contrattuali

Articolo 10 G: Garanzia definitiva

Articolo 11 G: Recesso

Articolo 12 G: Divieto di cessione del Contratto e cessione del credito

Articolo 13 G: Trasparenza dei prezzi

Articolo 14 G: Subappalto

Articolo 15 G: Foro esclusivo

Articolo 16 G: Trattamento dei dati personali

Articolo 17 G: Risoluzione

Articolo 18 G: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice etico - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Articolo 19 G Incompatibilità



CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DELEGAZIONE PER LA PRESIDENZA ITALIANA DEL G7

(di seguito anche “Committente”) con sede in Piazzale della Farnesina, n. 1, 00135 Roma, in persona del Ministro Plenipotenziario Nicola Lener, in qualità di Capo Delegazione, giusto DPCM 29 maggio 2023

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ (_____/____), P.IVA _____, PEC _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ (di seguito per brevità anche “Impresa” o “Fornitore del Servizio”)

oppure

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di Impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____; (nel seguito per brevità congiuntamente anche “**Impresa o “Fornitore del Servizio)**

PREMESSO CHE

- a) la Consip S.p.A. (di seguito **Consip**), il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Delegazione per la Presidenza Italiana del G20 (di seguito **Committente**), hanno stipulato in data 31 maggio 2023 un Accordo di collaborazione (ex art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241) per demandare alla Consip lo svolgimento della procedura di gara avente ad oggetto l’affidamento di un Servizio per la somministrazione di lavoro a tempo determinato e servizi connessi;
- b) la Committente e l’Autorità Nazionale Anticorruzione hanno stipulato in data 14/06/2023 un Protocollo di Vigilanza collaborativa, il cui contenuto in questa sede si richiama integralmente (per il seguito “Protocollo di vigilanza collaborativa ANAC - Delegazione”);
- c) in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all’espletamento delle procedure di acquisizione fino all’aggiudicazione definitiva delle stesse;
- d) l’Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell’interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell’art. 1 S;

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per i servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato e servizi connessi per la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Delegazione per la Presidenza Italiana del G7 – ID 2633

Schema di Contratto (Condizioni Speciali)



- e) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata da _____ mediante _____ avente numero _____, del valore di _____, <eventuale ove richiesto: e la polizza assicurativa richiesta della _____ avente numero _____>; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente Contratto;
- f) successivamente alla stipula da parte della Committente, l'Impresa procederà alla sottoscrizione del Contratto; la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- g) il numero di protocollo del Contratto è il seguente _____, il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: **98996845AC**;
- h) il Contratto si compone di due parti "Condizioni generali del Contratto" e "Condizioni speciali del Contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S";
- i) in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;
- j) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta economica; Allegato "II" - Offerta Tecnica; Allegato "III" Capitolato tecnico; Allegato "IV"– Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara, Allegato "V" Patto di integrità; <eventuale, l'Allegato VII, il Contratto di avalimento>, nonché la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore del Servizio del servizio posta in calce al presente atto, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- k) il Fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente Contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;
- l) valgono le seguenti definizioni:
per la Committente si intende la Presidenza del Consiglio dei Ministri– Delegazione per la Presidenza Italiana del G7;
- m) ogni volta che nelle Condizioni generali viene eseguito un riferimento a "Committente e/o Amministrazioni", l'espressione deve intendersi riferita alla Committente
- n) *[eventuale, se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del Contratto inserire i riferimenti e lo stato del contenzioso: ____ risulta allo stato pendente, innanzi al _____, giudizio R.G. _____, instaurato dalla _____ contro _____, per _____.]*



TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Committente, nell'interesse proprio affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle modalità, condizioni e termini prescritti nel presente Contratto, nel Capitolato tecnico e presenti nell'Offerta Tecnica.
1. Il servizio oggetto dell'appalto consiste nell'attività di **somministrazione di lavoratori a tempo determinato** ivi inclusi i relativi **servizi connessi** quali:
 - Ricerca e selezione,
 - Formazione,
 - eventuale sostituzione dei lavoratori somministrati,
 - gestione amministrativa dei somministrati,
 - governo di tutte le attività correlate alla gestione del servizio,così come dettagliato nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica.
2. La Committente potrà utilizzare il presente Contratto anche per le attività che, in forza di provvedimenti di legge, provvedimenti ministeriali o atti/disposizioni amministrative, svolge o svolgerà in favore degli enti che rientrano nella definizione di Amministrazione.
3. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico.
4. L'Impresa prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto comporterà la puntuale e completa attuazione delle soluzioni/strumenti/migliorie ivi comprese metodologie, utilizzo risorse e *best practices* indicati nell'Offerta Tecnica e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi dei tempi e dei modi indicati nella documentazione di gara. Tali migliorie/soluzioni/sistemi, realizzati senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, al termine delle attività contrattuali rimarranno di esclusiva proprietà della Committente stessa. Ne consegue che l'Impresa si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l'efficienza e l'efficacia rappresentate nell'Offerta Tecnica, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali migliorie/soluzioni/sistemi allineati agli *standard* tecnologici del mercato; tali attività non comporteranno alcun onere aggiuntivo, essendo tale attività compresa nel corrispettivo contrattuale complessivo. Inoltre l'Impresa si impegna a trasferire gratuitamente alla Committente, o a terzi da essa designati, il *know how* necessario alla presa in carico e/o all'acquisizione di tali migliorie/soluzioni/sistemi. Si precisa che eventuali ritardi nella messa in opera degli stessi, non derivanti da accordi o da richieste della Committente, saranno soggetti all'applicazione delle penali di cui all'articolo 12 S "Penali". Qualora eventuali livelli di servizio, siano migliorati dall'Offerta Tecnica dell'Impresa aggiudicataria, i suddetti livelli e termini sostituiranno i requisiti minimi esposti nella documentazione di gara. Gli indicatori aggiuntivi offerti integreranno quanto prescritto nella documentazione di gara e l'Impresa sarà tenuta al pieno rispetto



- di detti livelli di servizio migliorativi, pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo 12 S.
5. L'Impresa prende atto ed accetta che la Committente non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del Corrispettivo massimo complessivo di cui all'articolo 13 S comma 1 e verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta della Committente, nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All'Impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al **10% dell'importo contrattuale**, salvo che nei casi di cui all'articolo 17 G e 11 G.
 6. I servizi oggetto del presente Contratto dovranno essere erogati presso le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri e/o del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, con la possibilità di recarsi in missione presso le sedi degli eventi del "G7". Si precisa che, su richiesta della Committente, tali eventi potranno essere svolti da remoto, in modalità videoconferenza.
 7. Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. _____ e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. _____.
 8. L'Impresa indica seguenti nominativi componenti del Gruppo di lavoro di cui al paragrafo 5 del Capitolato Tecnico, ai fini dell'esecuzione del Contratto:
 - Responsabile del Contratto _____, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto. I suoi riferimenti sono: tel. ____ mail ____ pec ____; resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, il Fornitore del Servizio dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione comunicando tempestivamente alla Committente eventuali modifiche.
 - Referente della Selezione _____
 - Referente della Gestione amministrativa del personale somministrato _____.

ARTICOLO 2 S

DURATA

1. Il Contratto avrà efficacia a decorrere dalla **Data di sottoscrizione** del medesimo ovvero dalla **"Data di Avvio dell'esecuzione"** per **14 (quattordici) mesi**.
2. L'**Avvio dell'esecuzione del Contratto** avverrà nel rispetto di quanto stabilito all'art. 32, comma 13, D. Lgs. 50/2016. La Committente si riserva comunque di chiedere l'esecuzione del Contratto in via di urgenza ai sensi dell'art. 32, co. 8, del d.lgs. n. 50/2016.
3. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di Avvio dell'esecuzione del Contratto in contraddittorio con il Fornitore del Servizio.
4. La Committente si riserva la possibilità di richiedere una **proroga** dell'efficacia del Contratto fino ad ulteriori **6 mesi**, agli stessi patti e condizioni. Di detta proroga dovrà



essere data notizia all'Impresa mediante comunicazione scritta nei 30 (trenta) giorni precedenti la scadenza del Contratto. In ogni caso, tale proroga non comporta l'aumento del valore complessivo del Contratto.

5. Il periodo d'impiego della singola risorsa somministrata potrà variare in funzione delle esigenze specifiche della Committente e tale periodo sarà indicato nei relativi Ordini di Somministrazione. Resta fermo che, in ogni caso, a prescindere dalla data di perfezionamento del singolo contratto di somministrazione, dalla data di scadenza del presente contratto (eventualmente prorogato come sopra) ogni singolo rapporto lavorativo di somministrazione, qualora ancora in essere, sarà valido fino alla naturale scadenza dello stesso, definita nei singoli Ordini di somministrazione.
6. La **Data di inizio somministrazione** della/e risorsa/e è indicata nell'Ordine di Somministrazione di cui al paragrafo 1 del Capitolato Tecnico. Nell'ipotesi di mancato rispetto della data di inizio della prima somministrazione con un ritardo che si protragga oltre i 15 (quindici) giorni lavorativi, rispetto alla "Data di inizio somministrazione" per causa imputabile direttamente al Fornitore del Servizio costituisce causa di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L. n. 120/2020 DL. 76/2020.
7. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.
8. L'Impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del *know-how* e delle competenze a personale della Committente o a terzi da questa designati nei limiti previsti nel Capitolato Tecnico. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate. Al periodo di affiancamento saranno applicate le medesime tariffe giornaliere, per figura professionale, applicate per lo svolgimento delle attività contrattuali.

ARTICOLO 3 S

MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. La Committente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, di chiedere al Fornitore del Servizio del servizio prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel Contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.
2. La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente Contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.



3. Nei casi di cui ai precedenti due commi del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
4. La Committente si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.
5. Così come chiarito dal **Comunicato Anac del 23 marzo 2021**, la Committente potrà imporre al Fornitore del Servizio del servizio, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza **di un quinto dell'importo del Contratto**, alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti dal presente Contratto, solo laddove ricorrano i presupposti di cui al richiamato art. 106, **commi 1, lett. c) o 2**.

In tal caso, il Fornitore del Servizio non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore del Servizio del servizio non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite.
6. La Committente si riserva inoltre la facoltà di apportare le modifiche di cui all'art. 106, comma 2, D.lgs. n. 50/2016, al ricorrere delle condizioni ivi previste.
7. Nessuna variazione o modifica al Contratto potrà essere introdotta dal Fornitore del Servizio se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore del Servizio, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 4 S

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, così come anche dettagliato nel Capitolato Tecnico ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi, nonché lo sgombero dei materiali residui e l'ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il



corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente.

3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. L'Impresa si impegna inoltre a garantire alla Committente che tutte le persone fisiche coinvolte nell'esecuzione contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti o, ancora, dipendenti o collaboratori o liberi professionisti dell'eventuale ausiliaria o dell'eventuale subappaltatore), si siano impegnate a rispettare e rispettino il Codice di comportamento della Committente, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e non si pongano in conflitto di interessi nei confronti della stessa Committente. In caso di violazione di tali impegni la Committente potrà risolvere il presente Contratto.
5. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.
6. L'Impresa si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
8. *<eventuale in caso di ricorso all'avvalimento: Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, la Committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'Impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di Contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'Impresa ausiliaria che il titolare del Contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto di avvalimento, pena la risoluzione del Contratto>.*
9. L'Impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di Impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.

ARTICOLO 5 S

DIMENSIONI DEI SERVIZI

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per i servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato e servizi connessi per la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Delegazione per la Presidenza Italiana del G7 – ID 2633

Schema di Contratto (Condizioni Speciali)



1. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di cui al precedente articolo 1S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione" la dimensione delle prestazioni contrattuali è quella riportata nel Capitolato tecnico.

ARTICOLO 6 S

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

1. Il Fornitore del Servizio si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto e nei suoi allegati, ovvero nel rispetto di quanto sarà concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. A tal fine, il Fornitore del Servizio dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi di figure professionali specializzate in relazione alle prestazioni contrattuali dovute, in possesso dei requisiti prescritti al Capitolato Tecnico nonché di quelli migliorativi eventualmente offerti, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto.
3. Il Fornitore del Servizio prende atto ed accetta che, durante tutta la vigenza del Contratto, la sostituzione delle unità di tutto il personale addetto alle prestazioni contrattuali, ivi compreso il Responsabile del Contratto, potrà avvenire senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, secondo le modalità e ipotesi descritte al successivo articolo 8 S.
4. Il Fornitore del Servizio garantisce che, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia una condotta corretta sotto ogni riguardo e che lo stesso non espleti attività diverse da quelle contrattualmente affidate dal Fornitore del Servizio e dalla Committente.
5. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

ARTICOLO 7 S

ORDINI DI SOMMINISTRAZIONE

1. Il Fornitore del Servizio del Servizio si impegna ad eseguire ogni Ordine di Somministrazione che verrà inviato dalla Committente nell'arco di durata del presente Contratto nei tempi e secondo le modalità indicate nel paragrafo 4 del Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 8 S

RISORSE IMPIEGATE NELL'APPALTO



1. Prima della stipula del presente Contratto, l'Impresa ha consegnato i *Curricula Vitae* (eventualmente forniti anche in forma di schede tecniche) del Responsabile del Contratto e dei Referenti di cui al paragrafo 5 del Capitolato Tecnico, unitamente ai relativi recapiti telefonici, indirizzi e-mail e PEC per ogni comunicazione relativa all'esecuzione delle attività contrattuali. L'Impresa si obbliga, altresì, a consegnare entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta della Committente, i *Curricula* delle eventuali altre figure professionali ulteriori impegnate nell'esecuzione del Contratto offerte in sede di gara, unitamente agli eventuali aggiornamenti delle certificazioni oggetto di Offerta Tecnica.
2. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente Contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte e presteranno la loro attività conformemente al mix espresso negli allegati al Contratto.
3. Le risorse preposte all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici indicati dalla Committente potranno **accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso**, previa comunicazione alla Committente - prima dell'inizio delle suddette attività - dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione, della società di appartenenza e dei riferimenti del presente Contratto.
4. Nel caso di assenza ingiustificata del lavoratore somministrato, la Committente informerà tempestivamente l'Impresa e, qualora richiesto dalla stessa Committente, l'Impresa dovrà provvedere alla sostituzione del lavoratore somministrato fornendo almeno 2 (due) *Curricula* entro il termine di un giorno lavorativo. In caso di ritardo nell'inoltro dei *Curricula* e/o nella sostituzione delle risorse positivamente riscontrate dalla Committente, quest'ultima si riserva la facoltà di applicare le penali al successivo articolo 12 S del presente Contratto.
5. Nel caso di assenze a qualsiasi titolo del lavoratore somministrato che superino i 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi e, qualora richiesto dalla Committente, l'Impresa dovrà fornire almeno 2 (due) *Curricula* entro il termine di un giorno lavorativo al fine di sostituire il lavoratore somministrato per tutta la durata dell'assenza. In caso di ritardo o mancato inoltro di *Curricula* e/o sostituzione delle risorse positivamente riscontrate dalla Committente, quest'ultima si riserva la facoltà di applicare le penali al successivo articolo 12 S del presente Contratto.
6. Nel caso in cui le prestazioni del lavoratore somministrato e/o dei componenti del Gruppo di Lavoro (cfr. paragrafo 5 del Capitolato Tecnico) non fossero conformi/idonee alla perfetta esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto ovvero a quanto richiesto dalla Committente, ovvero nel caso in cui la permanenza di una risorsa fosse, ad insindacabile giudizio della Committente, ritenuta incompatibile con le mansioni da svolgere, l'Impresa sarà tenuta, con ogni onere a suo carico, a procedere alla relativa sostituzione della/e risorsa/e senza oneri aggiuntivi per la Committente entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi, o nel diverso termine eventualmente indicato dalla Committente, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 12 S del presente Contratto.
7. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, l'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla **sostituzione di una o più**



- risorse** coinvolte nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione alla Committente e consegnare a quest'ultima, con un preavviso di 10 (dieci) giorni solari, il *Curriculum* della nuova figura professionale, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 12 S del presente Contratto.
8. L'Impresa non potrà procedere alla sostituzione di una o più risorse in assenza di necessaria e preventiva autorizzazione della Committente.
 9. Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi 6 e 7 del presente articolo, la Committente si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo *Curriculum*.
 10. Ove la Committente ritenga la nuova figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
 11. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
 12. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte della Committente del *Curriculum* presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 10, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 5 (cinque) giorni solari dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dalla Committente.
 13. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione del lavoratore somministrato e/o della figura professionale di cui al paragrafo 5 del Capitolato Tecnico, senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Committente, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di applicare la penale di cui all'articolo 12 S del presente Contratto. L'Impresa prende atto che la Committente, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente Contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.
 14. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

ARTICOLO 9 S

SUBAPPALTO

< se il subappalto è previsto, inserire successivi commi 1 e 2>

1. Il Fornitore del Servizio del servizio, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservato di affidare in subappalto, —l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
_____ per una quota pari al _____(%) dell'importo contrattuale.



2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.
< ...ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, sostituire i precedenti commi con il seguente>
1. Il Fornitore del Servizio del servizio, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 9BIS S

CONTRATTI CONTINUATIVI DI COOPERAZIONE, SERVIZIO E/O FORNITURA

1. Il Fornitore del Servizio ricorre alle seguenti prestazioni di soggetti terzi _____, <eventuale: conformemente a quanto dichiarato in offerta e> in forza dei contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, di cui al comma 3, lettera c-bis), dell'art. 105 del Codice, sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della presente procedura, prodotti in sede di stipula del presente Contratto. Le prestazioni di soggetti terzi rese in virtù di contratti di cui al comma 3, lettera c-bis), dell'art. 105 del Codice, sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del Contratto e consegnati alla Committente prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, non costituiscono subappalto.

ARTICOLO 10 S

MONITORAGGIO

1. L'Impresa prende atto che la Committente si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali al fine di verificare il rispetto delle condizioni previste nel Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 11 S

VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. In corso di Contratto, la Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che l'oggetto del Contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
2. Tali verifiche verranno avviate e ripetute, per ogni prestazione erogata, con cadenza mensile.
3. La Verifica di conformità, in corso di contratto, verrà effettuata, a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale e verrà conclusa entro il termine di 30 (trenta) giorni.
4. Delle operazioni di Verifica di conformità, verrà redatto apposito processo verbale o altro documento idoneo che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al Responsabile del procedimento.

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per i servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato e servizi connessi per la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Delegazione per la Presidenza Italiana del G7 – ID 2633

Schema di Contratto (Condizioni Speciali)



5. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte e, pertanto, l'oggetto del Contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati. Nel caso di esito positivo di ogni verifica di conformità la Data del verbale verrà considerata quale **"Data di Accettazione del Servizio"**, relativamente alle attività verificate da parte della Committente e al mese di riferimento. In tal caso, al verbale verrà allegato il foglio presenza e/o la scheda indicante le ore lavorate, approvati dalla Committente.
6. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo la Committente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui la Committente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie.
7. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Committente, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati dalla Committente.
8. Nell'ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi dell'articolo 17 G "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c..
9. La Committente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
10. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
11. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Committente rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che il Fornitore del Servizio del servizio ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016.
12. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle stesse.
13. Conclusa positivamente la verifica di conformità e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni dalla conclusione della stessa, la Committente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
14. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il *Certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES)*, coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC.. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del Contratto di cui all'articolo 1 S.

ARTICOLO 12 S

PENALI

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per i servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato e servizi connessi per la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Delegazione per la Presidenza Italiana del G7 – ID 2633

Schema di Contratto (Condizioni Speciali)



1. In caso di **mancata corrispondenza tra le caratteristiche** delle figure professionali impiegate nell'esecuzione dell'appalto e le caratteristiche minime di cui al Capitolato Tecnico e/o le caratteristiche migliorative eventualmente offerte, anche in corso di esecuzione, la Committente si riserva la facoltà di applicare una penale pari a **€ 3.000,00 (tremila/00)** per ciascuna figura rispetto alla quale sia stata riscontrata la mancata corrispondenza delle caratteristiche.
2. In caso di **mancata corrispondenza tra le identità delle risorse** di cui ai Curricula delle figure professionali da impiegare nell'esecuzione dell'appalto e le risorse effettivamente impiegate, la Committente si riserva la facoltà di applicare una penale pari a **€ 5.000,00 (cinquemila/00)** per ciascuna figura rispetto alla quale sia stata riscontrata la mancata corrispondenza dell'identità.
3. Nel caso in cui l'**Impresa proceda alla sostituzione di una delle figure professionali del Team dedicato al servizio** (cfr. paragrafo 5 del Capitolato Tecnico) di cui all'articolo 8 S comma 13, **senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Committente**, quest'ultima si riserva l'applicazione di una penale per ogni violazione rilevata delle seguenti entità:
 - **Euro 3.000,00 (tremila/00)** per la sostituzione del Referente della Selezione;
 - **Euro 1.500,00 (millecinquecento/00)** per la sostituzione di ciascuna delle seguenti figure: Responsabile del Contratto, Referente di Gestione amministrativa del personale somministrato, della risorsa aggiuntiva eventualmente offerta in sede di gara.
4. Per la **mancata messa a disposizione della risorsa somministrata** che si **protragga oltre 3 giorni** lavorativi rispetto alla "Data di inizio somministrazione", indicata nell'Ordine di Somministrazione di cui al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico, per causa imputabile direttamente al Fornitore del Servizio, la Committente applicherà una penale pari ad **€ 1.500,00 (millecinquecento/00)** per ciascuna risorsa fornita in ritardo.

In caso in cui la mancata messa a disposizione della risorsa si protragga **oltre i 5 giorni** lavorativi rispetto alla "Data di inizio somministrazione", la Committente applicherà una penale aggiuntiva pari a **€ 3.000,00 (tremila/00)** per ciascuna risorsa fornita in ritardo.
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, in caso di mancato rispetto da parte dell'Impresa di ciascuno dei **termini fissati ai punti i), ii) e iii)** del paragrafo 4.2.1 del Capitolato Tecnico (eventualmente migliorati in Offerta Tecnica), la Committente si riserva la facoltà di applicare una penale pari **allo 0,2 per mille** del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 13 S comma 1 del presente contratto;
6. Per ogni **Curriculum presentato non conforme/idoneo** ai requisiti previsti nella "**Richiesta preliminare di Avvio del servizio**", così come disciplinato al paragrafo 4.2 del Capitolato Tecnico e/o nelle eventuali successive Richieste, la Committente si riserva la facoltà di applicare una penale pari a **Euro 300,00 (trecento/00)**.
7. Per la **mancata sostituzione del personale somministrato ritenuto non idoneo a seguito del mancato superamento del periodo di prova** nei tempi previsti al paragrafo 4.3 del Capitolato tecnico (eventualmente migliorati in Offerta Tecnica) la Committente si riserva la facoltà di applicare una penale pari **Euro 500,00 (cinquecento/00)**.



8. Per la **mancata sostituzione del personale** nei tempi previsti all'articolo 8 S commi 4, 5 e 6, la Committente si riserva la facoltà di applicare una penale pari a **Euro 500,00 (cinquecento/00)**.
9. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla **sostituzione del lavoratore somministrato senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Committente** di cui all'articolo 8 S comma 13, quest'ultima si riserva l'applicazione di una penale pari a **Euro 2.000,00 (duemila/00)** per ogni violazione rilevata.
10. Nel caso di **mancata reperibilità del Responsabile del Contratto**, di cui al paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico, per **4 ore consecutive** nell'arco della medesima giornata lavorativa, senza preventivo avviso alla Committente ovvero in assenza di un interlocutore sostitutivo, preventivamente autorizzato e/o concordato con la Committente, negli orari di esecuzione del servizio, la Committente si riserva l'applicazione di una penale pari a **Euro 200,00 (duecento/00)** ad evento.
11. Nel caso di **mancata trasmissione della reportistica** di cui al paragrafo 3.4 del Capitolato Tecnico, la Committente si riserva la facoltà di applicare una penale pari a **Euro 300,00 (trecento/00)** per ogni violazione rilevata.
12. Nel caso di mancato adempimento rispetto a quanto eventualmente offerto in riferimento al criterio tecnico n. 2.2 **"Formazione e aggiornamento del personale dedicato al servizio"** della Tabella 17.1 del Disciplinare di gara, la Committente applicherà una penale pari a **€ 500,00 (cinquecento/00)** per ciascuna violazione riscontrata.
13. Nel caso di mancato rispetto delle tempistiche migliorative eventualmente offerte per il criterio tecnico n. 3.3 **"SAL sulla gestione della Ricerca e Selezione dei candidati"** della Tabella 17.1 del Disciplinare di gara, la Committente applicherà una penale pari a **€ 200,00 (duecento/00)** per ciascun evento.
14. Nel caso di mancato adempimento rispetto a quanto eventualmente offerto in riferimento ai criteri tecnici n. 5.1, 5.2, 5.3 relativamente all'ambito di valutazione n. 5 **"Welfare"** della Tabella 17.1 del Disciplinare di gara, la Committente applicherà una penale pari a **€ 500,00 (cinquecento/00)** per ciascuna violazione riscontrata.
15. In caso di non conformità dei servizi erogati dall'ApL rispetto a quanto previsto nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica e nel Contratto, diverse da quelle specificamente descritte nel presente Contratto, la Committente si riserva la facoltà di applicare una penale pari a **Euro 300,00 (trecento/00)** per ogni violazione rilevata.
16. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art. 3 G **"Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - Inadempienze contributive e retributive"**, resta salvo il diverso termine indicato.
17. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente Contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
18. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente



dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.

19. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'articolo 10 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
20. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo 13 S, comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente Contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
21. Nel caso in cui l'applicazione delle penali da quantificare in percentuale sul corrispettivo massimo complessivo, sia successiva ad incrementi del corrispettivo massimo in corso di vigenza contrattuale, dovuti a modifiche di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016, il valore di ciascuna penale sarà calcolato sul corrispettivo massimo complessivo così come incrementato.

ARTICOLO 13 S

CORRISPETTIVO

1. Il **corrispettivo massimo complessivo**, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni di cui al precedente Articolo 5 S "Dimensioni dei servizi", è pari ad **Euro 2.850.000,00** (duemilioniottococquantamila/00), IVA esclusa.

Il suddetto corrispettivo è da intendersi come **somma delle retribuzioni e contribuzioni dei lavoratori in somministrazione** stimate presso la Committente e **della FEE d'Agenzia** offerta a remunerazione del servizio prestato dall'Impresa aggiudicataria (come definita nei successivi commi), nonché lo svolgimento di tutti i servizi connessi e indicati nel Capitolato tecnico ed eventualmente offerti.

L'effettivo importo delle retribuzioni e contribuzioni dei lavoratori in somministrazione, sarà determinato sulla scorta delle prestazioni effettivamente richieste nell'ambito dei singoli Ordini di somministrazione che saranno emessi sulla base dell'effettivo fabbisogno della Committente, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla programmazione del personale, dalle previsioni di bilancio.

Il corrispettivo massimo complessivo di cui al presente comma non è pertanto in alcun modo impegnativo e vincolante per la Committente, atteso che l'importo "effettivo" corrisposto del Contratto sarà quantificato solo a seguito dell'emissione dei singoli Ordini di Somministrazione.

2. Il corrispettivo spettante all'Impresa per le prestazioni oggetto del presente Contratto consiste nella **FEE d'Agenzia, calcolata sulla base di quanto stabilito al paragrafo 3.2 del Capitolato Tecnico**. La FEE d'Agenzia offerta in percentuale in sede di gara è pari a _____ *<indicare in cifre e lettere percentuale offerta in sede di gara>*.
3. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per i servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato e servizi connessi per la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Delegazione per la Presidenza Italiana del G7 – ID 2633

Schema di Contratto (Condizioni Speciali)



4. La suddetta **FEE d'Agenzia** è accettata dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5. A partire dalla data di stipula del contratto alla scadenza di ciascun semestre (di seguito "Periodo di Rilevazione") la suddetta FEE d'Agenzia, (di seguito "Prezzo oggetto di Rilevazione") potrà essere oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 in base all'indice dei prezzi alla produzione dei servizi relativa alla voce "Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale", pubblicato trimestralmente da Istat (Indice dei prezzi alla produzione dei servizi, dati trimestrali, base 2015) sulla pagina web dati.istat.it (di seguito "Indice di Riferimento").

In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il più recente valore dell'Indice di Riferimento disponibile alla data di stipula del contratto e quello disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione.

Qualora la variazione percentuale dell'Indice di Riferimento, come sopra calcolata, sia superiore al 5% (di seguito "Soglia di Variazione"), i corrispettivi dovuti al Fornitore saranno aggiornati, previa istanza del Fornitore stesso in caso di revisione in aumento, a partire dal primo giorno successivo alla scadenza di ciascun Periodo di Rilevazione, applicando ai Prezzi oggetto di Rilevazione una variazione percentuale pari all'eccedenza dell'Indice di Riferimento rispetto alla Soglia di Variazione (di seguito "Prezzi Revisionati").

In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

Resta inteso che, qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziare dall'Amministrazione per l'appalto, l'Amministrazione avrà diritto di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 11 G.
6. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.
7. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
8. Il Fornitore del Servizio del servizio dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di Impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del Fornitore del Servizio del servizio medesimo.
9. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Codice, il Fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni oggetto dell'Ordine di Somministrazione un'anticipazione del prezzo di ciascun Ordine di Somministrazione pari al 20 per cento.
10. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore della Committente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all'art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari



all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa. Il Fornitore dovrà pertanto presentare contestualmente alla richiesta la predetta garanzia fideiussoria.

11. L'erogazione dell'anticipazione avverrà dietro presentazione di apposita fattura emessa successivamente alla presentazione della fideiussione di cui al precedente comma, che l'Amministrazione si impegna a corrispondere entro 30 (trenta) giorni.
12. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento delle prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Committente.
13. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione delle prestazioni, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo le tempistiche concordate con la Committente. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
14. Ai sensi dell'articolo 17-bis del D.lgs. 9 luglio 1997, n.241 il Fornitore del Servizio del servizio e le eventuali imprese subappaltatrici, con riferimento ai lavoratori impiegati direttamente nel mese precedente nell'esecuzione della prestazione oggetto del Contratto devono trasmettere al Committente ogni mese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali di cui all'art. 18, comma 1 del D.lgs. n. 241/1997:
 - le copie delle deleghe F24 di avvenuto pagamento delle ritenute fiscali ad essi trattenute, di cui al comma 1 del richiamato art. 17-bis, comma 2;
 - l'elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati, identificati mediante codice fiscale, corredato da tutte le indicazioni richieste al comma 2 del surrichiamato art. 17-bis, ovvero, per ciascun lavoratore impiegato: dettaglio delle ore di lavoro prestate, ammontare della retribuzione corrisposta e ritenute fiscali eseguite con indicazione separata di quelle relative alla prestazione affidata dalla singola Amministrazione Contraente.

Le imprese subappaltatrici devono inviare le deleghe e l'elenco anche al Fornitore del Servizio.

15. In caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta oppure qualora risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il Committente provvederà a sospendere il pagamento dei corrispettivi eventualmente maturati alla data sopra indicata, con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.
16. I predetti obblighi non trovano applicazione qualora il Fornitore del Servizio del servizio e le imprese subappaltatrici comunichino al Committente, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza del termine per il versamento delle ritenute fiscali di cui sopra, la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 5 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, allegando la relativa certificazione.

ARTICOLO 14 S

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per i servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato e servizi connessi per la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Delegazione per la Presidenza Italiana del G7 – ID 2633

Schema di Contratto (Condizioni Speciali)



1. La Committente si obbliga a corrispondere all'Impresa:
 - il **Totale Costo Orario** di quanto spettante ai lavoratori in somministrazione, sulla base di quanto definito **al paragrafo 3.2 del Capitolato Tecnico** (che include la **retribuzione del/i somministrato/i** ed i relativi **oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali**);
 - la **FEE d'Agenzia** di cui al paragrafo 3.2 del Capitolato Tecnico ed all'articolo 13 S del presente Contratto per la remunerazione dei servizi oggetto dell'appalto. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 13 S "Corrispettivo", l'Impresa emetterà fattura con cadenza mensile, a decorrere dalla "**Data di inizio somministrazione**" della risorsa somministrata, secondo le norme fiscali in vigore. In particolare per ciascun rapporto di somministrazione attivato con la Committente, al termine del mese di riferimento, l'Impresa potrà emettere fattura, a decorrere dalla "**Data di accettazione del Servizio**" come definita all'articolo 11 S comma 5.
2. Al fine del computo delle **ore di lavoro effettuate dal lavoratore somministrato**, nel caso siano stati installati dall'Impresa **sistemi di rilevazione presenze**, sarà utilizzato il foglio presenze mensile generato da tali sistemi. Lo stesso sarà trasmesso telematicamente alla Committente per approvazione entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo.
3. In mancanza dei citati sistemi, la Committente ed il lavoratore somministrato sottoscriveranno un'apposita scheda indicante le ore lavorate, che sarà trasmessa alla sede del Fornitore del Servizio entro il settimo giorno lavorativo del mese successivo.
4. La Committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata solo al termine del Contratto in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
5. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, *<eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore>*, *<eventuale nel caso di sub-affidamento anche per il sub-affidatario>* il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
6. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
7. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.



8. Si precisa che: le fatture dovranno essere prodotte unitamente al relativo verbale positivo di verifica di conformità o comunque del documento attestante il positivo riscontro della Committente.
9. Il Fornitore del Servizio del servizio prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente a _____ Ufficio _____ e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio _____, il Codice Identificativo Gare (CIG) 98996845AC. Il Fornitore del Servizio del servizio si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate dalla Committente, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia.>
10. *<nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento ai singoli membri del RTI riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento ad ogni Impresa membro del RTI, ciascuna Impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
11. *<nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento alla mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento alla mandataria, ciascuna Impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
12. *<nel caso di RTI con fatturazione e pagamento in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione e pagamento alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti.
13. *< nel caso di subappalto:* La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici/subaffidatarie unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore/subaffidatario>.
14. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa e, in particolare, dell'art. 113 bis del Codice e del, D. Lgs. n. 231/2002 e smi.
15. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
16. Sulla base della dichiarazione resa ai fini della sottoscrizione del Contratto>. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
17. Il Fornitore del Servizio, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente Contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.
18. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.



19. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà secondo quanto previsto all'art. 14 G, comma 10, del Contratto.
20. *<eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI:* Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

ARTICOLO 15 S

CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Contratto, costituisce causa di risoluzione:

1. l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui all'articolo 17 S (Forza Maggiore).

Sarà onere del Fornitore del Servizio del servizio che invoca la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di Forza Maggiore di cui al citato articolo 17 S (Forza Maggiore). Nel caso in cui il Committente non contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore del Servizio del servizio, il Contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 c.c., senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui il Committente contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore del Servizio del servizio per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 c. c., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore del Servizio del servizio ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui all'articolo 17 S (Forza Maggiore), dell'applicazione delle penali di cui all'articolo 12 S e/o dei rimedi risolutivi, previsti all'articolo 17 G delle Condizioni Generali.

ARTICOLO 16 S

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI



1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore del Servizio del servizio si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore del Servizio del servizio, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore del Servizio del servizio, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. Il Fornitore del Servizio del servizio, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del Contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore del Servizio del servizio si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-Contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di Contratto.
7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.



8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore del Servizio del servizio, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore del Servizio del servizio mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore del Servizio del servizio medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
9. Il Fornitore del Servizio del servizio, nel caso di ricorso a contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice, si impegna a garantire nei rapporti con i soggetti da questi derivanti l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

ARTICOLO 17 S

FORZA MAGGIORE

1. Costituisce "Forza maggiore" il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:
 - a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del Contratto;
 - c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.

Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., il Fornitore del Servizio del servizio non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, di cui all'art. 12 e/o alla risoluzione del Contratto per inadempimento di cui all'art. 15. Al fine di non incorrere in responsabilità, il Fornitore del Servizio del servizio avrà l'obbligo di comunicare al Committente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del Contratto e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire al Committente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo.

Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore del Servizio del servizio sarà tenuto a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la



prestazione, il Committente potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore. E' fatto obbligo al Fornitore del Servizio del servizio comunicare al Committente tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché il Committente disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.

Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse dell'Amministrazione l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà del Committente recedere dal Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 delle Condizioni Generali.

Qualora l'evento di Forza maggiore determini l'impossibilità della prestazione, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 17.

La Committente

Il _____ <inserire carica>

F.to digitalmente

L'Impresa

_____ e legale rappresentante

<inserire carica>

F.to digitalmente

NB: Essendo il documento sottoscritto con firma grafica PAdES (file con estensione .pdf) il sottoscrittore deve apporre il sigillo che attesta la sottoscrizione in ogni punto del documento in cui sottoscrizione è richiesta.

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

- Articolo 1 S: Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione
- Articolo 2 S: Durata
- Articolo 3 S: Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia
- Articolo 4 S: Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa
- Articolo 5 S: Dimensioni dei servizi
- Articolo 6 S: Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali
- Articolo 7 S: Ordini di Somministrazione



- Articolo 8 S: Risorse impiegate nell'Appalto
- Articolo 10 S: Monitoraggio
- Articolo 11 S: Verifica di conformità
- Articolo 12 S: Penali
- Articolo 14 S: Fatturazione e pagamento
- Articolo 15 S: Condizione particolare di risoluzione
- Articolo 16 S: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
- Articolo 17 S: Forza maggiore

con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

- Articolo 3 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze contributive e retributive
- Articolo 4 G: Obblighi di riservatezza
- Articolo 5 G: Brevetti industriali e diritti d'autore
- Articolo 6 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software
- Articolo 7 G: Proprietà dei prodotti, ove applicabile
- Articolo 8 G: Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa
- Articolo 10 G: Garanzia definitiva
- Articolo 11 G: Recesso
- Articolo 12 G: Divieto di cessione del Contratto e cessione del credito
- Articolo 13 G: Trasparenza dei prezzi
- Articolo 14 G: Subappalto
- Articolo 15 G: Foro esclusivo
- Articolo 16 G: Trattamento dei dati personali
- Articolo 17 G: Risoluzione
- Articolo 18 G: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice etico - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

L'Impresa

_____ e legale rappresentante <inserire carica>

(Firmato digitalmente)